



COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

Provincia di Asti

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO INTEGRATO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

SOLIDI URBANI

(Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 20/04/2004)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 – Oggetto, competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, conformemente ai principi e disposizioni contenute nei documenti di programmazione regionali e provinciali di settore, e ad esso adegua ed unifica tutte le disposizioni precedenti in materia di gestione di rifiuti.
2. Esso ha per oggetto:
 - 1) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
 - 2) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
 - 3) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del D.Lgs 22/97);
 - 4) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
 - 5) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - 6) stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.
3. La regolamentazione dell'apposita tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 è contenuta in apposito Regolamento comunale.

Articolo 2 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.
2. Il Comune persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
 - b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili che vanno canalizzati, in ordine di preferenza:
 - b1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b2) verso il recupero energetico;
 - c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato.
3. Il Comune si propone di raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dal D.Lgs 22/97 nonché dai Programmi regionale e provinciale.
4. Le linee guida per la gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dal Comune in conformità alle indicazioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" e del "Programma provinciale di gestione dei rifiuti" ed approvato dal Consiglio Comunale.
5. Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico nocivi i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.
6. È prevista la possibilità di stipulare contratti ovvero accordi di programma con soggetti economici (pubblici e privati) interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ferma restando la classificazione effettuata da norme di rango superiore, ai fini del presente Regolamento, la categoria dei rifiuti urbani, comprende:

- rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
- rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'articolo 7 comma 2, D.Lgs. 22/97, ad esclusione dei rifiuti domestici;
- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti dal D.Lgs. 22/97, costituiti da più frazioni merceologiche.

TITOLO II –LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO

CAPO I IL SERVIZIO IN GENERALE

Articolo 4 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione definiti dall'Amministrazione Comunale e delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio con il soggetto gestore. In tal senso ove di seguito compare la dizione "prescrizioni del gestore del servizio" si intende che le stesse prescrizioni devono essere coerenti con il Contratto di servizio, con il relativo Piano di lavoro tecnico annuale e con le eventuali schede tecniche allegate.

2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani, devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

3. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.

Articolo 5 - Flussi di rifiuto

1. L'organizzazione del servizio di raccolta può prevedere la separazione dei flussi di rifiuto urbano, secondo la classificazione contenuta nel presente Regolamento:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- ❖ carta ed imballaggi in carta e cartone
- ❖ imballaggi in plastica
- ❖ imballaggi in vetro
- ❖ prodotti tessili e abiti
- ❖ lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata
- ❖ altri materiali riciclabili (legno, ferro)

RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

- ❖ vernici, inchiostri
- ❖ solventi
- ❖ prodotti fotochimici
- ❖ pesticidi
- ❖ tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- ❖ medicinali
- ❖ batterie e pile
- ❖ altri tipi di metalli
- ❖ altri tipi di plastica
- ❖ legno

RIFIUTI UMIDI

- ❖ rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:
- ❖ rifiuti organici domestici;
- ❖ rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- ❖ rifiuti di giardini e parchi, pubblici e privati

RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i pannolini, i rifiuti ingombranti e quelli durevoli.

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- ❖ rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- ❖ rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- ❖ rifiuti di particolari categorie.

Articolo 6 – Modalità di conferimento e raccolta

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità:

- a. raccolta porta a porta e similari
- b. raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio
- c. raccolta presso isole ecologiche appositamente attrezzate
- d. automezzi dedicati (ecovan, ecocar, ecc.)

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata sono di volta in volta definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali, consentendo un risparmio nei costi di gestione

3. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico.

Articolo 7 - Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al comma 1, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le **canne di convogliamento** dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la **raccolta differenziata** devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei **sacchi chiusi**, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
6. Qualora i **contenitori siano colmi** è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.
7. Nel caso sia consentita la raccolta a mezzo di **sacchi condominiali**, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
8. I **rifiuti ingombranti**, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 27 del presente Regolamento.
9. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi ed i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno o pregiudizio alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
10. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani **macerie provenienti da lavori edili**. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 27.

Articolo 8 - Contenitori per la raccolta

1. I contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani devono possedere i requisiti prescritti dalla legge e, in ogni caso, devono essere idonei a garantire sicurezza ed igiene della raccolta.
2. Essi sono, in linea generale, collocati sul suolo pubblico o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio ed accettati dall'Amministrazione Comunale; devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici.
3. Devono essere posizionati, a meno che non sussistano impedimenti, in corrispondenza o all'interno degli stabili a cui sono destinati. Per favorire lo sviluppo della raccolta differenziata e la minore produzione dei rifiuti è anche possibile, concordemente con le amministrazioni degli stabili, posizionare appositi contenitori, che restano di proprietà del gestore del servizio, all'interno dei cortili, o comunque in altra area privata; in questo caso il condominio si attiene alle disposizioni comunali. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. Quando il condominio è interessato al conferimento e alla separazione dei rifiuti, allo stesso compete l'osservanza delle disposizioni comunali, nonché l'organizzazione del conferimento e della separazione dei rifiuti. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni di cui sopra ai singoli condomini. Il condominio risponde al gestore del servizio dell'alienazione, danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in uso al condominio stesso.
4. La **precisa collocazione** dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal gestore del servizio. Nella definizione della collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.
5. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie deve essere mantenuta una **distanza di 5 metri** in orizzontale rispetto a portoni e finestre ubicate a piano terra o in seminterrati e a ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti, sempreché le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano.
6. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con la Polizia Municipale, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.
7. **Per ogni utenza** familiare è previsto un volume medio disponibile per il conferimento di 30 lt/giorno. Per le utenze non familiari il servizio di raccolta prevede volumi utili per il conferimento, maggiori o minori, in funzione delle varie categorie e della loro attitudine a produrre rifiuti. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.
8. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, secondo le modalità previste dalla Carta dei Servizi e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
9. E' vietato ai proprietari ed ai detentori a qualunque titolo di veicoli di **parcheggiare** i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.
10. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

11. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico

Articolo 9 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal contratto di servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario antimeridiano, pomeridiano, serale e notturno.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

5. Ove previsto dalle disposizioni comunali, è fatto obbligo ai cittadini di esporre su strada, nei luoghi e negli orari indicati dal gestore del servizio, i contenitori normalmente collocati all'interno dei cortili o in altra area privata e ad essi assegnati.

Articolo 10 – Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione siano tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali ovvero alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

3. Sono da considerarsi **parte integrante** delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4. Il **trasbordo** dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

Articolo 11 - Attività non continuative

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Articolo 12 - Pesata dei rifiuti urbani

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 22/1997, il Comune provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate dalla ditta appaltatrice del servizio sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento dal responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio ed una volta ultimato il proprio giro di raccolta. I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al funzionario comunale preposto.

Articolo 13 – Estensione territoriale del servizio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è **esteso a tutto il territorio comunale**, ad eccezione della raccolta della frazione umida, per la quale, essendo il Comune prevalentemente agricolo, è attivata ed incentivata la pratica del compostaggio domestico. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle variate esigenze dell'utenza.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli **edifici ai quali si acceda mediante strada privata** il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta effettuata dal Gestore del Servizio.
3. Coloro che **risiedono all'esterno dell'area** di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze, modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
4. Nelle **concimaie** destinate ad accumulo di stallatico, o nelle compostiere ad uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

Articolo 14 - Frequenze del servizio di raccolta

1. Il servizio di **raccolta stradale** viene svolto di norma con le seguenti frequenze:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta: quindicinale
- imballaggi in plastica: settimanale
- imballaggi primari in vetro: bimestrale, ovvero, ad occorrenza su segnalazione del personale comunale incaricato
- imballaggi primari in alluminio, banda stagnata: settimanale

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici: settimanale e bisettimanale, a seconda del periodo
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva): settimanale o bisettimanale a seconda del periodo
- rifiuti derivanti da giardini (sfalci e potature): quindicinale (periodo aprile-ottobre)

RIFIUTI SECCHI

- rifiuti urbani e assimilati, pannolini: bisettimanale
- rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli: mensile

2. La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.

3. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta vengono fissati e possono essere variati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto da apposita deliberazione o dal Capitolato d'Appalto, dal responsabile del servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, provvede in ogni caso il Sindaco.

4. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio nelle seguenti occasioni:

SCIOPERI: In caso di scioperi indetti dalle OO.SS. di categoria o aziendali l'Impresa affidataria è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi indispensabili così come definiti dalla L. 12/6/90 n. 146, modificata ed integrata dalla L. 11.4.2000, n. 83, secondo quanto concordato tra le OO.SS. e l'Impresa nelle intese di cui alla predetta Legge e tenuto conto delle deliberazioni della Commissione di Garanzia.

FESTIVITA': In occasione delle festività di Capodanno, di Natale, del 25 Aprile, del 1° Maggio, di Ferragosto e del Santo Patrono il servizio, in seguito ad accordo tra l'Amministrazione Comunale con l'Impresa affidataria, dovrà essere anticipato di un giorno o posticipato al giorno successivo.

In occasione inoltre di feste popolari o di altre manifestazioni pubbliche l'impresa è tenuta ad intensificare il servizio in modo tale da impedire che i contenitori trabocchino.

In tali occasioni, l'ufficio competente del Comune, potrà richiedere, con 48 ore di anticipo, il posizionamento e lo svuotamento di contenitori in alcune zone del territorio comunale interessate dalle manifestazioni.

Articolo 15 - Smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. L'accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è riservato al personale e ai mezzi del Gestore del Servizio; lo stesso può essere consentito, negli orari e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, anche ad altri mezzi e personale opportunamente autorizzato, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti e quanto altro specificatamente indicato, che sia soggetto al pagamento di tariffe secondo deliberazione del Gestore del Servizio approvata dall'Amministrazione Comunale.

3. Tale accesso agli impianti del Gestore del Servizio è soggetto al rispetto delle norme tecniche, di sicurezza ed amministrative impartite dal Gestore del Servizio stesso.

CAPO II IL SERVIZIO DIFFERENZIATO

Articolo 16 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Sulla base degli orientamenti indicati dalla UE e dalle leggi nazionali e degli indirizzi generali di cui al presente Regolamento ed in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti", dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti", l'amministrazione comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:

- riutilizzo e recupero dei materiali;
- protezione della salute e dell'ambiente;
- miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
- riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento.

2. Le **modalità di esecuzione** del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i **contenitori** utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano, ove possibile, la raccolta differenziata anche mediante sistemi **porta a porta**, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni organiche, alla frazione verde.

5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

6. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione comunale, può promuovere **forme sperimentali** di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti.

7. L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione di **Ecocentri**, anche in forma associata, che hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, anche e soprattutto di una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:

- a) la realizzazione di materiale informativo;
- b) la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell'usato, ecc.;
- c) l'utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.

8. Agli Ecocentri ed alle Stazioni di conferimento devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili e per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio. Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- olii minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici e frigoriferi;
- accessori per l'informatica.

Analogo obbligo di conferimento vige per i pneumatici provenienti da utenze domestiche.

9. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione comunale, **attività promosse** da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli, ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione comunale.

Articolo 17 – Obblighi per il gestore del servizio di raccolta differenziata

1. Il Gestore del Servizio pubblico di raccolta differenziata è tenuto:

- a) alla **manutenzione** e **pulizia** periodica dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di materiali o loro frammenti eventualmente fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- b) ad inoltrare almeno **ogni semestre** al Sindaco un **resoconto** dettagliato sui quantitativi dei materiali da loro raccolti e inviati al recupero e/o riciclaggio; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia, con l'indicazione del tipo di riutilizzazione finale.

Articolo 18 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La **raccolta differenziata stradale** della carta, (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc., escluse carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte), avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento della carta. I suddetti contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un contenitore per la raccolta indifferenziata. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento (normalmente settimanale). Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

2. La **raccolta porta a porta** riguarda sistemi di conferimento e di raccolta periodici presso spazi condominiali o su suolo pubblico in orari e con modalità predefinita. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. Partendo da una frequenza di base settimanale, il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio. Per la carta devono essere adottate frequenze fisse settimanali o quindicinali.

Articolo 19 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene principalmente attraverso il collocamento di appositi **contenitori stradali** collocati sul territorio comunale.

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.

3. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

4. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e le istruzioni da seguire nel conferimento del vetro e indicanti i materiali da introdurre – solo vetro - e quelli da non introdurre - ceramica, pietre, plastica ecc.

5. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.

6. È fatto divieto ai **gestori degli esercizi pubblici** che somministrano bevande conferire il vetro nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.

7. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
8. Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), è previsto il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro e la stazione di conferimento.

Articolo 20 - Raccolta differenziata della plastica e delle lattine

1. La raccolta differenziata della plastica riguarda bottiglie, flaconi, film, shopper (sacchetti per la spesa), vaschette, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose, ed avviene con **contenitori stradali**, oltre che presso l'Ecocentro e la stazione di conferimento. Oltre agli imballaggi di plastica, è possibile conferire lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.
2. Per le **utenze commerciali**, per la grande distribuzione e per le altre utenze di rifiuti assimilati, l'ampliamento della raccolta ad altri imballaggi in plastica, oltre alle bottiglie ed ai flaconi, con particolare riferimento a film in polietilene, cassette ecc., va verificato con i soggetti istituzionalmente responsabili della gestione degli imballaggi, o dei beni in polietilene, ai sensi del D.Lgs. 22/1997 ed attuato in base alle modalità e alle disposizioni del gestore del servizio.
3. La raccolta differenziata della plastica e delle lattine avviene con appositi contenitori collocati sul territorio comunale nei luoghi indicati dal gestore del servizio.
4. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.
6. Gli utenti conferiscono i contenitori per liquidi in plastica, le lattine e barattoli in specifici contenitori con aperture di adeguata luce. Sui contenitori devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia, e dei cartelli riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento e indicanti i materiali da introdurre e i materiali indesiderabili.
7. I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.
8. È da prevedere il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica e delle lattine in prossimità o presso le utenze extra-domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).
9. È vietato ai **gestori degli esercizi pubblici** che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.
10. Poiché gli imballaggi in plastica oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Articolo 21 - Raccolta differenziata della frazione verde ed organica

1. Per la natura prevalentemente agricola del territorio comunale, per la raccolta differenziata della frazione verde e di quella organica il Comune promuove la pratica del **compostaggio domestico** che deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
2. È prevista, pertanto, la fornitura alle utenze familiari che ne facciano richiesta di una compostiera, a cura e spese del Comune.
3. La frazione verde non può, comunque, essere **bruciata** a distanze inferiori a 50 metri da abitazioni o strade.

Articolo 22 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto Decreto, contenenti:

- oltre 25 mg di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;

sono **consegnati ad un rivenditore** al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il **rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore** per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. Le **normali pile** (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/1997, possono essere conferite dagli utenti nel normale circuito dei rifiuti indifferenziati.

6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Articolo 23 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 24 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
3. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.

Articolo 25 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Con atto deliberativo della Giunta Comunale possono essere attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali **scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari**.
2. Oltre ai conferimenti presso l'Ecocentro e la stazione di conferimento, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso la stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.
5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta o a singoli contenitori incustoditi.

Articolo 26 - Rifiuti ingombranti e beni durevoli

1. I **rifiuti ingombranti**, così come definiti nel presente Regolamento, possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente all'Ecocentro o alla Stazione di conferimento separati nelle diverse frazioni merceologiche, oppure
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del D.Lgs. 22/1997.
2. I **beni durevoli**, così come individuati all'art. 44, comma 5 del D.Lgs. 22/1997 e cioè:
 - frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - televisori;
 - computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
 - lavatrici e lavastoviglie;
 - condizionatori d'aria;
 - piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici,ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.
3. Il conferimento diretto delle utenze domestiche ha **carattere gratuito**. Le altre utenze conferiscono con modalità e costi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
4. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 27 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati negli Ecocentri o nelle stazioni di conferimento.

Articolo 28 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Le **parti anatomiche riconoscibili**, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante Regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per **rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono** i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere **raccolti separatamente** dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".
5. Lo **stoccaggio o il deposito temporaneo** di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione Comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in **impianti autorizzati** ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.
9. Per **rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali** si intendono:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
10. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
11. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.
12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

TITOLO III - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, FISSANDO STANDARD MINIMI DA RISPETTARE

Articolo 29 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio ed al recupero di materia prima.
2. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
4. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.
5. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.
6. Dal 3.04.2002 gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
7. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:
 - organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);
 - aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 22 / 97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio
 - mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).
8. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
9. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO IV - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 30 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

- a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 7 comma 3, lettere a), d), e), f) del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.;
- b) rifiuti sanitari:
 - che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977, n. 833;
 - che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.M. del 26 giugno 2000 n. 219;
- c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 22/1997.

2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla **qualità e quantità**:

- a) derivino da raccolta selettiva e vengano conferiti in modo differenziato;
- b) abbiano una percentuale di purezza non inferiore al **95%**;
- c) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sotto elencati, purchè non liquidi:

Cod. CER	TIPOLOGIA RIFIUTO
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materia tessile
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200135	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200139	Plastica
200140	Metallo
200201	Rifiuti biodegradabili
200302	Rifiuti dei mercati

d) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3. La **quantità annua di rifiuti** per unità di superficie conferita dal produttore per ciascuna categoria TARSU di attività non sia superiore al coefficiente di produzione specifica di 80 kg/m²/anno.

4. Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

5. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dai competenti uffici comunali del Settore Tributi che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del gestore del servizio.

6. A parziale deroga di quanto contemplato nel presente articolo, limitatamente ad alcune tipologie di rifiuto, l'assimilazione decorrerà ad avvenuta attivazione dell'Ecocentro; sino a tale data le utenze non domestiche produttrici di tali rifiuti speciali, avviano al recupero i rifiuti stessi tramite soggetti diversi dal Gestore del Servizio pubblico. Il Responsabile del Servizio dovrà provvedere a rendere noto alle ditte interessate dell'avvenuta attivazione dell'Ecocentro.

TITOLO V - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 31 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 33, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte **permanentemente** al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili;
- rive dei corsi d'acqua non date in concessione, purché liberi ed accessibili;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

2. Il **gestore del servizio** organizza anche servizi di:

- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- pulizia degli arenili, delle rive dei fiumi, delle aree golenali purché libere ed accessibili;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

3. Il Responsabile del servizio Tributi, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale, definisce le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il personale comunale addetto provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 32 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. Il **gestore del servizio** è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

5. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il gestore del servizio è tenuto comunque a provvedere direttamente alla rimozione e gestione dei rifiuti.

6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 33 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una **distanza non inferiore a due metri**.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria **attività, anche temporanea**.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale.

5. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 34 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate l'Amministrazione comunale provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.
3. I **titolari di esercizi** davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 35 – Fiere e Mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.
2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.
3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a **due metri**, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.
4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività **entro 90 minuti** dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle **successive due ore** è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.
5. Gli stessi obblighi valgono per **mercati o fiere occasionali, autorizzate** e comunicate al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 36 - Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a **comunicare il programma delle iniziative** all'Ufficio Tributi del Comune, con un **preavviso di almeno dieci giorni** corredato dall'autorizzazione, in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.
2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Ufficio Tributi. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori, salvo il caso in cui il promotore e/o l'organizzatore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 37 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai **proprietari di cani** ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di **idonea attrezzatura** per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle **sanzioni** previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 articolo 7 del D.Lgs. 22/1997.
5. I rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/1992 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 38 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti

Articolo 39 - Cantieri su aree pubbliche

1. Chi effettua attività e istituisce cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Articolo 40 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 41 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dal gestore del servizio. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 42 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 43 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza dell'Autorità Sanitaria ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 22/1997, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 44 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili

1. Il Comune studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2. Il gestore dei servizi, sulla base dei risultati dei programmi realizzati dal Comune, adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

3. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore del Servizio, si rinvia a quanto definito nel Capitolato d'Appalto.

4. L'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e dalla legge 16 gennaio 2003, n.3.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONE E COMPETENZE

Articolo 1	Oggetto, competenze e limiti del Regolamento	Pag. 1
Articolo 2	Finalità del Regolamento	Pag. 1
Articolo 3	Classificazione dei rifiuti	Pag. 2

TITOLO II LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RACCOLTA E TRASPORTO

CAPO I IL SERVIZIO IN GENERALE

Articolo 4	Criteri organizzativi per i servizi di raccolta	Pag. 2
Articolo 5	Flussi di rifiuto	Pag. 2
Articolo 6	Modalità di conferimento e raccolta	Pag. 3
Articolo 7	Conferimenti	Pag. 4
Articolo 8	Contenitori per la raccolta	Pag. 5
Articolo 9	Operazioni di raccolta	Pag. 6
Articolo 10	Trasporto	Pag. 6
Articolo 11	Attività non continuative	Pag. 6
Articolo 12	Pesata dei rifiuti urbani	Pag. 7
Articolo 13	Estensione territoriale del servizio	Pag. 7
Articolo 14	Frequenze del servizio di raccolta	Pag. 7
Articolo 15	Smaltimento	Pag. 8

CAPO II IL SERVIZIO DIFFERENZIATO

Articolo 16	Norme specifiche per le raccolte differenziate	Pag. 8
Articolo 17	Obblighi per il gestore del servizio di raccolta differenziata	Pag. 10
Articolo 18	Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	Pag. 10
Articolo 19	Raccolta differenziata del vetro	Pag. 10
Articolo 20	Raccolta differenziata della plastica e delle lattine	Pag. 11
Articolo 21	Raccolta differenziata della frazione verde ed organica	Pag. 11
Articolo 22	Raccolta differenziata delle pile	Pag. 12
Articolo 23	Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	Pag. 12
Articolo 24	Raccolta differenziata delle siringhe	Pag. 12
Articolo 25	Altre raccolte differenziate e conferimenti separati	Pag. 13
Articolo 26	Rifiuti ingombranti e beni durevoli	Pag. 13
Articolo 27	Rifiuti inerti	Pag. 14
Articolo 28	Rifiuti provenienti da attività cimiteriale	Pag. 14

TITOLO III DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, FISSANDO STANDARD MINIMI DA RISPETTARE

Articolo 29	Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio	Pag. 15
-------------	--	---------

TITOLO IV	L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITA' E QUALITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	
Articolo 30	Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi	Pag. 16
TITOLO V	LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE	
Articolo 31	Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento	Pag. 17
Articolo 32	Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati	Pag. 18
Articolo 33	Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	Pag. 18
Articolo 34	Contenitori portarifiuti	Pag. 19
Articolo 35	Fiere e Mercati	Pag. 19
Articolo 36	Manifestazioni pubbliche	Pag. 20
Articolo 37	Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali	Pag. 20
Articolo 38	Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti	Pag. 20
Articolo 39	Cantieri su aree pubbliche	Pag. 21
Articolo 40	Luna park, circhi e spettacoli viaggianti	Pag. 21
Articolo 41	Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi	Pag. 21
Articolo 42	Terreni non utilizzati	Pag. 21
Articolo 43	Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti	Pag. 21
Articolo 44	Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili	Pag. 22
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 45	Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni	Pag. 22